



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ – PARENZO
Consiglio cittadino
CLASSE: 011-01/13-01/21
N. PROT.: 2167/01-07-21-12
Poreč-Parenzo, 22 febbraio 2021

Ai sensi dell'articolo 35 della Legge sull'autonomia locale e territoriale (regionale) (Gazzetta ufficiale, n. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009., 125/2008,36/2009, 150/2011, 144/2012, 123/2017, 98/2019 e 144/2020) e dell'articolo 41 dello Statuto della Città di Poreč-Parenzo (Bollettino ufficiale della Città di Poreč-Parenzo" n. 02/2013 e 10/218.), il Consiglio cittadino della Città di Poreč-Parenzo, nella seduta del 22 febbraio 2021, ha adottato la:

DELIBERA STATUTARIA
SULLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
DELLO STATUTO DELLA CITTÀ DI POREČ-PARENZO

Articolo 1

Nell'articolo 16 dello Statuto della Città di Poreč-Parenzo (Bollettino ufficiale della Città di Poreč-Parenzo" n. 02/2013 e 10/2018), il comma 2 si modifica come segue:

"Uno dei vicesindaci viene eletto tra le file degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana."

Articolo 2.

Modifica dell'articolo 28:

"I cittadini possono partecipare direttamente al processo decisionale alle attività locali tramite referendum, le assemblee cittadine e in altri modi, in conformità alla legge e il presente Statuto."

Articolo 3.

Modifica dell'articolo 30:

"Il Consiglio municipale indice il referendum su proposta del Sindaco, di un terzo dei membri dello stesso Consiglio municipale e della maggioranza dei comitati circoscrizionali nell'area della Città".

Il Consiglio municipale, in conformità alla legge, indice il referendum su proposta del 20% del numero totale degli elettori iscritti nelle liste elettorali della Città".

Articolo 4.

Modifica dell'articolo 31:

"La Delibera relativa all' indizione del referendum deve icludere tutte le disposizioni previste dalla legge."

Articolo 5.

Modifica dell'articolo 35: "2. *Richiesta di parere*" si modifica in "2. *Assemblee dei cittadini*", l'articolo 35 si modifica come segue:

"Le assemblee dei cittadini possono essere convocate per esprimere la propria opinione su questioni specifiche e proposte relative all'autogoverno della Città e servono per discutere le esigenze e gli interessi locali dei cittadini, in conformità con la legge e il presente Statuto."

Le assemblee dei cittadini sono convocate dal consiglio del comitato circoscrizionale in conformità al presente Statuto.

Il consiglio del comitato circoscrizionale deve notificare per iscritto al sindaco e al consiglio cittadino l'ora, il luogo e il motivo della convocazione dell'assemblea cittadina almeno otto giorni prima della data stabilita.

Le assemblee cittadine possono essere convocate dal Consiglio cittadino e dal Sindaco allo scopo di discutere ed esprimere le opinioni dei cittadini su questioni di importanza per la Città.

Il parere espresso dall'assemblea cittadina è vincolante per il comitato circoscrizionale e consultivo per il Consiglio cittadino e il Sindaco.

Le modalità di convocazione, funzionamento e adozione delle decisioni dell'assemblea cittadina sono regolate da un atto generale del Consiglio cittadino, in conformità alla legge e al presente Statuto.

Articolo 6

Modifica dell'articolo 36:

"Oltre alla convocazione delle assemblee locali di cui all'articolo precedente, il Consiglio cittadino e il Sindaco possono richiedere il parere dei cittadini su specifiche questioni per iscritto attraverso annunci pubblici, inviti, manifesti, comunicati stampa o in altre modalità idonee."

Articolo 7

Modifica dell'articolo 37: "3. *Iniziative*" viene sostituito con: "3. *Proposte e petizioni dei cittadini*", e l'articolo 37 si modifica come segue:

"I cittadini hanno il diritto di proporre al Consiglio cittadino l'adozione di un atto di carattere generale o la risoluzione di una questione specifica nell'ambito delle sue competenze. Possono presentare petizioni su questioni rientranti nell'autogoverno della Città di rilevanza locale, in conformità alla legge e al presente Statuto."

Il Consiglio cittadino deve discutere la proposta e la petizione di cui al comma 1 del presente articolo se sostenute dalle firme di almeno il 10% del numero totale degli elettori iscritti nelle liste elettorali della Città e fornire una risposta ai richiedenti entro tre mesi dal ricevimento della proposta.

Le modalità di presentazione delle proposte e delle petizioni, la loro decisione e altre questioni correlate sono regolate da un atto generale del Consiglio cittadino, in conformità alla legge e al presente Statuto.

Articolo 8

Modifica dell'articolo 38, paragrafo 2:

"Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere dotate dei mezzi tecnici necessari per presentare petizioni e reclami in un luogo visibile nei locali degli uffici cittadini e devono avere la possibilità di esprimerli."

Viene aggiunto un nuovo paragrafo 3 che dice:

"Il richiedente deve ricevere una risposta alla sua domanda o reclamo entro 30 giorni."

Articolo 9

Modifica dell'articolo 43, il numero "17" viene sostituito con "15"

Articolo 10

Modifica all'articolo 45, paragrafo 4:

"In conformità con i requisiti di legge, il mandato di un membro del Consiglio cittadino può essere sospeso e una volta terminato il periodo di sospensione, lo stesso membro del può continuare a svolgere le sue funzioni di consigliere."

Al comma 6 si eliminano le parole: «sull' elezione dei membri dell'organo rappresentativo».

Articolo 11

Modifica dell'articolo 47, si eliminano le parole «delle spese».

Articolo 12

Modifica dell'articolo 53, al comma 3, la parola: «prelevati» si sostituisce con la parola: «affidati».

Articolo 13

Modifica dell'articolo 54, al comma 2: *"Il sindaco è responsabile in conformità alla legge, nei confronti degli organi statali competenti per il legittimo e corretto svolgimento dei compiti di amministrazione statale affidatigli"*.

Articolo 14

Modifica dell'articolo 56, al comma 2, le parole: «il rappresentante dell'amministrazione statale nella Regione Istriana» sono sostituite con: «l'organo competente dell'amministrazione statale responsabile dell'atto generale, che notifica la decisione sulla sospensione dell'atto generale».

Articolo 15

Modifica dell'articolo 58:

"Il sindaco ha un vicesindaco che viene eletto insieme a lui alle elezioni dirette, in conformità con la legge speciale."

Inoltre, un vicesindaco sarà eletto dalle file dei cittadini di nazionalità italiana.

Articolo 16

Modifica dell'articolo 59, si eliminano le parole: *"e che nella candidatura per l'elezione del Sindaco era stato indicato primo candidato dopo il Sindaco"*.

Articolo 17

Modifica dell'articolo 60, paragrafo 1:

"Il sindaco può delegare l'esecuzione di determinati compiti di sua competenza a un vicesindaco eletto insieme a lui, tuttavia, tale delega non lo esonera dalla responsabilità del loro corretto svolgimento."

Articolo 18

Modifica dell'articolo 62, al comma 1, le parole: «delle attività dell'amministrazione statale assegnati alla Città» si sostituiscono con le parole: «nonché i compiti affidati

dall'amministrazione statale».

Articolo 19

Modifica dell'articolo 66:

"Per svolgere compiti nell'ambito dell'autogoverno, la Città può istituire un organo comune, un assessorato o servizio amministrativo comune, una società comune con altre unità di autogoverno locale, inoltre la città può organizzare congiuntamente lo svolgimento di compiti in conformità con leggi speciali regolando i rapporti reciproci mediante accordo."

Articolo 20

Modifica dell'articolo 71, al comma 1, le parole: «con i nominativi, gli indirizzi ed i dati identificativi», si sostituiscono con le parole: «con i nominativi e numeri di identificazione personale».

Articolo 21

Modifica dell'articolo 72, comma 3, le parole: «al massimo» si eliminano.

Articolo 22

Modifica dell'articolo 75:

"Il Consiglio cittadino può affidare al comitato circoscrizionale l'esecuzione di determinati compiti nell'ambito dell'autogoverno della Città, che abbiano un'importanza immediata e quotidiana sulla vita e sul lavoro dei cittadini di quel territorio."

Articolo 23

Modifica dell'articolo 80, si elimina il comma 1

Articolo 24

Modifica dell'articolo 88, la parola: "o", è sostituita dalla parola; "e".

Articolo 25

Modifica dell'articolo 97, al comma 2, dopo la parola: «regione», il punto viene sostituito da una virgola e si aggiungono le parole: «o dall'organo competente dell'amministrazione statale, in conformità alla legge».

Articolo 26

Modifica dell'articolo 98:

"Il controllo della legalità dell'attività e degli atti generali del Consiglio cittadino nell'ambito del suo autogoverno viene effettuato dagli organi competenti dell'amministrazione statale, in conformità alla legge."

Articolo 27

Modifica dell'articolo 101 come segue:

"La trasparenza dell'attività del Consiglio cittadino, del Sindaco e degli assessorati della Città è garantita nel rispetto della legge e del presente Statuto."

Articolo 28

Modifica dell'articolo 104 si aggiunge un nuovo paragrafo 2, che recita:

"Per le questioni disciplinate dal presente Statuto che sono anche regolate dalle leggi in vigore, si applicano direttamente le disposizioni delle leggi in vigore, in sostituzione di quelle dello Statuto."

Articolo 29

Il numero dei membri del Consiglio cittadino è stato ridotto da 17 a 15, ai sensi della legge e della presente Delibera statutaria. Tuttavia i membri in carica al momento dell'entrata in vigore della presente Delibera continueranno a ricoprire la carica fino alla scadenza del mandato.

Articolo 30

Il numero dei vicesindaci eletti insieme a lui è stato ridotto, ai sensi della legge e della presente delibera statutaria, da due a un vicesindaco, ma le persone che ricoprono la carica di vicesindaco al momento dell'entrata in vigore della presente delibera statutaria continueranno a ricoprire la carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Articolo 31

La presente Delibera statutaria entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Città di Poreč-Parenzo».

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO CITTADINO
Adriano Jakus**